

Regolamento sul protocollo e sul cerimoniale cantonali

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

emana il seguente regolamento:

INDICE

Capitolo primo

Finalità del protocollo e del cerimoniale e competenze **3**

Art. 1 Obiettivi 3

Art. 2 Campo di applicazione 3

Art. 3 Competenze 3

Capitolo secondo

Ordine di precedenza **3**

Art. 4 In generale 3

Art. 5 Disposizione dei posti a sedere 4

Art. 6 Disposizione dei posti a tavola 4

Art. 7 Disposizione dei posti nell'automobile 4

Art. 8 Disposizione dei posti in occasione di manifestazioni ufficiali 4

Art. 9 Ordine dei discorsi 4

Capitolo terzo

Esposizione di bandiere **4**

Art. 10 In generale 4

Art. 11 Esposizione permanente 4

Art. 12 Esposizione temporanea 5

Art. 13 Esposizione a mezz'asta 5

Capitolo quarto

Visite e ricevimenti del Consiglio di Stato **5**

Art. 14 In generale 5

Art. 15 Autorità federali 6

Art. 16 Visita del Consiglio federale o di un suo membro 7

Art. 17 Visita di Commissioni parlamentari federali 8

Art. 18 Visita di Comandi militari 8

Art. 19 Visita di Direttrici o Direttori generali di enti pubblici e parapubblici
federali e della Banca nazionale svizzera 8

Art. 20 Visita dei Governi di altri Cantoni 8

Art. 21 Autorità ticinesi 8

Art. 22 Insediamento di un nuovo Vescovo della Diocesi ticinese 9

Art. 23 Autorità estere 10

Art. 24 Altri ricevimenti 11

Capitolo quinto	
Offerte del Consiglio di Stato in occasione di manifestazioni	11
Art. 25 Manifestazioni internazionali	11
Art. 26 Manifestazioni nazionali	11
Art. 27 Manifestazioni cantonali	12
Capitolo sesto	
Rappresentanza del Consiglio di Stato a manifestazioni	12
Art. 28 In generale	12
Art. 29 Manifestazioni internazionali	12
Art. 30 Manifestazioni nazionali	12
Art. 31 Manifestazioni cantonali	13
Capitolo settimo	
Onoranze funebri	13
Art. 32 In generale	13
Art. 33 Cape o capi di Stato o di Governo	13
Art. 34 Autorità federali	14
Art. 35 Autorità degli altri Cantoni	15
Art. 36 Autorità ticinesi	15
Capitolo ottavo	
Altri eventi	17
Art. 37 Catastrofi	17
Art. 38 Anniversari	18
Capitolo nono	
Omaggi	18
Art. 39 Scelta degli omaggi	18
Art. 40 Criterio di scelta degli omaggi	19
Capitolo decimo	
Comunicazione	19
Art. 41 Comunicazione	19
Capitolo undicesimo	
Disposizioni finali	19
Art. 42 Abrogazione	19
Art. 43 Entrata in vigore	19
<u>Allegati:</u>	
1. Tabella ordine di precedenza delle personalità del Cantone e di ticinesi fuori Cantone	20
2. Lista delle cariche istituzionali e dirigenziali	23
3. Tipologie di cortei e composizione	28
4. Direttive sulla comunicazione protocollare	30

Capitolo primo

Finalità del protocollo e del cerimoniale e competenze

Art. 1 Obiettivi

Il presente regolamento disciplina le questioni di protocollo e di cerimoniale del Cantone. In particolare:

- stabilisce regole organizzative e di comportamento in caso di ricevimenti, manifestazioni ed eventi organizzati dalle istituzioni, e determina i principi e le modalità di rappresentanza e di partecipazione;
- garantisce uno svolgimento autorevole, professionale, affidabile, fluido e dignitoso di ricevimenti, manifestazioni ed eventi;
- assicura la parità di genere e di trattamento;
- considera adeguatamente ogni funzione indipendentemente dalle persone che la svolgono, in conformità con l'importanza e il ruolo che la legislatrice o il legislatore e l'opinione comune attribuiscono alle cariche pubbliche.

Art. 2 Campo di applicazione

Le disposizioni che seguono interessano di principio il Consiglio di Stato e l'Amministrazione cantonale.

Art. 3 Competenze

¹L'applicazione del presente regolamento compete alla Cancelleria dello Stato, che assicura il coordinamento con le autorità federali e comunali.

²La Cancelleria dello Stato dispone di un Servizio del protocollo cantonale; per eventi di particolare interesse e di impegno organizzativo, coordinati dal Cantone, si avvale inoltre di un gruppo di lavoro.

³Per manifestazioni ed eventi istituzionali di carattere nazionale o intercantonale fanno inoltre stato le disposizioni del regolamento protocollare della Confederazione, in subordine le raccomandazioni della Conferenza svizzera dei Cancellieri e delle Cancelliere di Stato.

Capitolo secondo

Ordine di precedenza

Art. 4 In generale

¹L'ordine di precedenza va osservato in occasione di ricevimenti, manifestazioni ed eventi ufficiali organizzati dal Cantone.

²Per personalità dello stesso rango, la precedenza è stabilita in base all'anzianità di durata in carica e, in subordine, secondo l'età.

³Nel caso di cape o capi dei posti consolari, il rango è stabilito in base alla data di concessione dell'exequatur. Le e i Consoli di carriera precedono le e i Consoli onorarie e onorari.

⁴L'ordine di precedenza valido per il Cantone figura nello schema all'allegato 1.

⁵L'ordine di precedenza considera le seguenti categorie: autorità civili e giudiziarie, corpo diplomatico, autorità religiose, autorità militari, amministrazione pubblica, rappresentanti di enti parastatali e di atenei.

⁶La Cancelleria dello Stato redige e aggiorna l'elenco delle personalità da invitare in occasione di cerimonie e di manifestazioni di carattere istituzionale (allegato 2). Il genere e il numero di inviti sono valutati in base alla portata e alla tipologia del singolo evento.

Art. 5 Disposizione dei posti a sedere

Nei posti a sedere, la persona più importante è situata al centro in prima fila. Siedono alla sua destra la persona che segue di rango e alla sua sinistra quella di rango successivo a quella di destra; siedono poi, seguendo il medesimo ordine alternato in base al rango, le altre personalità.

Art. 6 Disposizione dei posti a tavola

¹Se la tavola è rotonda, di fronte alla persona di rango più elevato siede la o il Presidente del Consiglio di Stato, a destra siede, se partecipa, la o il Presidente del Gran Consiglio, di seguito l'ospite che segue di rango; a destra e a sinistra prendono posto le altre e gli altri ospiti, alternati e in ordine decrescente di rango.

²Se la tavola è rettangolare, di fronte alla persona di rango più elevato siede la o il Presidente del Consiglio di Stato. Le altre persone a tavola si alternano in ordine decrescente di rango.

³Se presenti, le e i partner siedono al tavolo alternati alle personalità.

Art. 7 Disposizione dei posti nell'automobile

L'ordine di sistemazione è dettato dalle seguenti regole di precedenza:

- posto di destra sul sedile posteriore;
- posto di sinistra sul sedile posteriore;
- posto a lato della o del conducente.

Se presente, la o il partner della persona di rango più elevato si accomoda a sinistra sul sedile posteriore.

Art. 8 Disposizione dei posti in occasione di manifestazioni ufficiali

¹L'ordine di precedenza da seguire in occasione di manifestazioni ufficiali è illustrato nell'allegato 1. Vale inoltre il principio che la persona di rango più elevato si trova a destra, quella più giovane a sinistra; se vi sono più posti nella fila il posto d'onore è quello centrale.

²La composizione dei cortei è disciplinata secondo le disposizioni dell'allegato 3.

Art. 9 Ordine dei discorsi

Di norma, l'oratrice o l'oratore di rango più elevato prende la parola per ultima o ultimo. Gli interventi istituzionali precedono di principio quelli di natura tecnica.

Capitolo terzo

Esposizione di bandiere

Art. 10 In generale

Le disposizioni del presente capitolo interessano in particolare gli edifici del Cantone secondo le disposizioni delle istruzioni del Consiglio federale sull'imbandieramento degli edifici della Confederazione del 20 aprile 2016.

Art. 11 Esposizione permanente

La bandiera cantonale è esposta tutto l'anno a Palazzo delle Orsoline, davanti a Palazzo amministrativo a Bellinzona e sugli altri edifici pubblici cantonali attrezzati con un'asta.

Art. 12 Esposizione temporanea

¹La bandiera cantonale e quella federale sono esposte sugli edifici pubblici cantonali nelle seguenti occasioni e giorni:

- Festa nazionale (1° agosto);
- Digiuno federale (terza domenica di settembre);
- elezione di una o un ticinese a Consigliere federale, a Presidente della Confederazione e a Presidente di una delle Camere federali, sia durante il giorno dell'elezione sia durante quello del ricevimento in Ticino;
- cerimonia di insediamento del Consiglio di Stato;
- altre occasioni secondo decisione della Cancelleria dello Stato.

In queste occasioni l'invito a esporre le bandiere è esteso alle autorità comunali, agli enti di interesse pubblico e alla cittadinanza.

²In occasione di visite e di ricevimenti ufficiali, la bandiera cantonale e quella federale o del Cantone ospite sono esposte a Palazzo delle Orsoline.

³La bandiera cantonale e quella federale sono esposte in occasione della giornata del Consiglio d'Europa (5 maggio) e della giornata delle Nazioni Unite (24 ottobre) unitamente alla bandiera delle due organizzazioni indicate.

⁴Nel caso di esposizione di più bandiere, al centro va esposta quella istituzionalmente più importante (riferita alla ricorrenza o al Cantone o al paese ospite), a destra (a sinistra per chi guarda) la seconda per importanza e a sinistra (a destra per chi guarda) la terza per importanza.

Art. 13 Esposizione a mezz'asta

¹La bandiera cantonale è issata a mezz'asta sugli edifici pubblici cantonali in occasione del decesso di:

- Consigliera o Consigliere di Stato;
- Consigliera o Consigliere federale (unitamente a quella federale);
- Presidente del Gran Consiglio;
- Deputata o Deputato al Gran Consiglio;
- Presidente del Tribunale d'appello.

²La Cancelleria dello Stato può deciderne l'esposizione in altre occasioni.

³La bandiera cantonale resta esposta dal momento in cui giunge notizia del decesso fino al giorno del funerale.

⁴In caso di catastrofi o di eventi di particolare importanza, la Cancelleria dello Stato può ordinare l'ampiezza e la durata dell'imbandieramento a mezz'asta.

Capitolo quarto

Visite e ricevimenti del Consiglio di Stato

Art. 14 In generale

¹Le visite e i ricevimenti del Consiglio di Stato si svolgono di regola a Bellinzona nel Palazzo delle Orsoline.

²Le visite e i ricevimenti si distinguono in tre categorie: di carattere ufficiale, di lavoro e di cortesia.

³Il Consiglio di Stato non ospita, di regola, visite e ricevimenti la domenica e nei giorni festivi ufficiali.

⁴Alle visite e ai ricevimenti a cui il Consiglio di Stato partecipa in corpore, esso può di principio farsi accompagnare dall'Usciera o dall'Usciere e dalla Cancelliera o dal

Cancelliere dello Stato. In base al genere di evento, la partecipazione può essere estesa anche ad altre persone dirigenti dell'Amministrazione cantonale.

⁵Le invitate e gli invitati istituzionali a cerimonie e manifestazioni previsti dal Consiglio di Stato sono elencati nell'allegato 2.

⁶In occasione di visite e ricevimenti ufficiali di particolare rilievo è prevista la firma del libro d'onore tenuto dalla Cancelleria dello Stato.

⁷Nei casi in cui è prevista la presenza di un picchetto d'onore della Polizia cantonale, la sua composizione prevede di regola un portabandiera e una o un agente in alta uniforme.

⁸Sono di regola richiesti l'abito scuro alle persone partecipanti e la tenuta di gala alle uniformate e agli uniformati.

Art. 15 Autorità federali

a) elezione di una o un ticinese alla carica di Consigliera o Consigliere federale

¹In caso di elezione di una o un ticinese alla carica di Consigliera o Consigliere federale, il programma di massima prevede:

- a) nel giorno dell'elezione, il suono delle campane nei Comuni del Cantone all'ora stabilita dalla Cancelleria dello Stato;
- b) il trasferimento in Ticino con un treno speciale in partenza da Berna;
- c) il ricevimento in Ticino da parte delle e dei Presidenti del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, accompagnati dall'Usciera o dall'Usciere;
- d) il saluto all'arrivo a Bellinzona da parte della Sindaca o del Sindaco della Città;
- e) il corteo dalla stazione FFS a Piazza Governo;
- f) la presenza all'entrata di Palazzo delle Orsoline del picchetto d'onore della Polizia cantonale in alta uniforme;
- g) la neo eletta Consigliera o il neo eletto Consigliere federale, accompagnata o accompagnato dalla Consigliera federale delegata o dal Consigliere federale delegato, dal Consiglio di Stato in corpore e dalla Sindaca o dal Sindaco della Città di Bellinzona, è accolta o accolto nella sala del protocollo del Consiglio di Stato e si reca nell'Aula del Gran Consiglio dove è attesa o atteso dalla Presidenza del Gran Consiglio;
- h) la cerimonia ufficiale nell'Aula del Gran Consiglio, con interventi di:
 - Presidente del Gran Consiglio;
 - Presidente del Consiglio di Stato;
 - Consigliera federale delegata o Consigliere federale delegato;
 - neo eletta Consigliera o neo eletto Consigliere federale;
- i) l'aperitivo e il banchetto, con interventi di:
 - Sindaca o Sindaco del Comune di domicilio;
 - Presidente del partito cantonale;
 - Capogruppo della frazione delle Camere federali;
 - Presidente dell'Assemblea federale;
 - neo eletta Consigliera o neo eletto Consigliere federale.

²Nel giorno dell'elezione, una delegazione del Consiglio di Stato presenza a Palazzo federale, tenuto conto delle disposizioni dei Servizi del Parlamento federale.

³In aggiunta alle invitate e agli invitati istituzionali elencati nell'allegato 2, la neo eletta Consigliera o il neo eletto Consigliere federale ha diritto a un congruo numero di partecipanti di sua scelta.

⁴Per ragioni organizzative, meteorologiche e di tempo a disposizione, alcuni punti del programma – in particolare il corteo – possono essere modificati e adattati.

b) elezione di una o un ticinese alla carica di Presidente della Confederazione, Presidente del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati

⁵In caso di elezione di una o un ticinese alla carica di Presidente della Confederazione, Presidente del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati, valgono di principio le disposizioni di cui al capoverso 1 lettere b–i.

c) elezione di una o un ticinese alla carica di Presidente di un Tribunale federale

⁶In caso di elezione di una o un ticinese alla carica di Presidente di un Tribunale federale, il programma di massima prevede:

- il ricevimento a Palazzo delle Orsoline, in presenza del Consiglio di Stato in corpore, dell'Usciera o dell'Usciere e della Cancelliera o del Cancelliere dello Stato;
- un pranzo in onore della neo eletta o del neo eletto.

Durante la legislatura il Consiglio di Stato organizza un ricevimento in onore delle e dei giudici federali ticinesi elette ed eletti nel quadriennio.

d) nomina di una o un ticinese a un'alta carica federale

⁷Il Consiglio di Stato, o una sua delegazione, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, riceve a Palazzo delle Orsoline le e i ticinesi nominati alle cariche di:

- Presidente del Consiglio di amministrazione di enti pubblici e parapubblici federali (FFS, La Posta, Swisscom, SSR SRG, BNS, SUVA, Svizzera Turismo);
- Direttrice o Direttore generale degli enti federali citati;
- Cancelliera o Cancelliere e Vicecancelliera o Vicecancelliere federali;
- Segretaria o Segretario generale delle Camere federali;
- Segretarie e Segretari di Stato;
- Rettore o Rettore di università;
- Capi o Capi di una missione diplomatica;
- Capo o Capo dell'Esercito.

⁸Di volta in volta il Consiglio di Stato può decidere di ricevere:

- Delegate o Delegati del Consiglio federale;
- Direttrici o Direttori di Uffici federali direttamente subordinati ai Dipartimenti e altre funzionarie o altri funzionari di equivalente importanza.

⁹Al ricevimento segue di regola un pranzo.

Art. 16 Visita del Consiglio federale o di un suo membro

¹Il Consiglio federale o un suo membro in visita ufficiale è ricevuto dal Consiglio di Stato in corpore a Palazzo delle Orsoline.

²Il Consiglio federale è accompagnato, partendo dall'entrata di Palazzo delle Orsoline, dalla o dal Presidente del Consiglio di Stato accompagnata o accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere.

³La o il Presidente del Consiglio di Stato porge il saluto di benvenuto.

⁴La o il Presidente del Consiglio di Stato può offrire un omaggio all'ospite e alle persone accompagnatrici.

⁵Di seguito il Consiglio di Stato in corpore invita l'ospite o le persone ospitate a un pranzo o a una cena.

⁶Se le Consigliere e i Consiglieri federali sono accompagnati da rispettive e rispettivi partner, la partecipazione è estesa anche a quelle e quelli dei membri del Consiglio di Stato.

⁷Al ricevimento può essere abbinato un programma di visite a luoghi turistici, a istituzioni e imprese culturali, sociali o economiche.

Art. 17 Visita di Commissioni parlamentari federali

¹Quando commissioni parlamentari federali tengono le proprie riunioni di lavoro in Ticino, il Consiglio di Stato, rappresentato da uno o più membri e alte personalità, può offrire un banchetto.

²La tenuta prescritta è informale.

Art. 18 Visita di Comandi militari

¹Il Consiglio di Stato, o una sua delegazione, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, riceve le o i comandanti entranti e uscenti, a partire dal grado di Comandante di battaglione, che esercitano il loro comando su truppe ticinesi o nelle scuole reclute con sede nel Cantone.

²All'incontro partecipa anche la o il Capo del Servizio competente.

³Il ricevimento ufficiale termina con un pranzo.

Art. 19 Visita di Direttrici o Direttori generali di enti pubblici e parapubblici federali e della Banca nazionale svizzera

Si applica per analogia l'articolo 15 capoverso 7.

Art. 20 Visita dei Governi di altri Cantoni

¹Il Consiglio di Stato invita nell'ambito dei contatti confederali il Governo di altri Cantoni, secondo accordi di reciprocità coordinati dalle rispettive Cancellerie.

²Queste visite assumono un carattere di cortesia e convivialità e non sono soggette a rigide regole protocollari.

³Valgono di regola le seguenti disposizioni:

- la visita dura un giorno e si svolge fra il pomeriggio del primo e il pomeriggio del secondo giorno;
- al loro arrivo in Ticino, le persone ospitate sono ricevute dal Consiglio di Stato in corpore;
- la cena ufficiale è prevista la sera del primo giorno;
- vengono scambiati doni a ricordo della visita; l'omaggio di maggiore valore è riservato per la restituzione della visita;
- i e le partner delle Consigliere e dei Consiglieri di Stato partecipano se le persone ospitate giungono accompagnate.

⁴La tenuta prescritta è informale, salvo per la cena ufficiale.

Art. 21 Autorità ticinesi

a) insediamento del Consiglio di Stato

¹La cerimonia si svolge nel seguente modo:

- a) le Consigliere e i Consiglieri di Stato eletti si riuniscono nella sala del protocollo; secondo l'ordine di precedenza previsto dall'articolo 3, si recano nell'Aula del Gran Consiglio accompagnati dalla Cancelliera o dal Cancelliere dello Stato e dall'Usciera o dall'Usciere. Sulla soglia sono salutati dalla o dal Presidente del Tribunale d'appello e prendono posto di fronte al seggio della Presidenza;
- b) la Cancelliera o il Cancelliere dello Stato apre la cerimonia, porgendo il saluto alle persone presenti;
- c) la o il Presidente del Tribunale d'appello dà lettura dei risultati del verbale di accertamento;
- d) la o il Presidente del Tribunale d'appello invita le persone presenti ad alzarsi e legge la formula della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi:

- «Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni federale e cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio»;
- e) le Consigliere e i Consiglieri di Stato eletti sono invitati secondo l'ordine previsto dall'articolo 3 a rilasciare la dichiarazione di fedeltà con l'espressione «*lo dichiaro*»; si avvicinano poi al seggio della Presidenza per firmare l'atto di dichiarazione di fedeltà e il libro d'onore e per ritirare le credenziali;
 - f) le Consigliere e i Consiglieri di Stato ricevono un omaggio floreale da parte dei rispettivi partiti;
 - g) la o il Presidente del Tribunale d'appello pronuncia un discorso;
 - h) la Cancelliera o il Cancelliere dello Stato chiude la cerimonia invitando le persone presenti a un brindisi in onore delle elette e degli eletti.
- ²Nell'Aula del Gran Consiglio è presente il picchetto d'onore della Polizia cantonale.
³La cerimonia è seguita dalla prima seduta di legislatura del Consiglio di Stato, secondo disposizioni particolari.
⁴Il Consiglio di Stato in corpore si reca in seguito a pranzo; l'invito è esteso alla o al Presidente del Tribunale d'appello.

b) insediamento di una neo Consigliera o di un neo Consigliere di Stato

⁵Di principio si applicano le disposizioni previste dai capoversi 1–4.

c) commiato di una Consigliera o di un Consigliere di Stato

⁶Il Consiglio di Stato in corpore invita a pranzo la o il collega che si accomiata dal Governo e consegna un omaggio.
⁷La tenuta prescritta è informale.

d) incontro con ex Consigliere e ex Consiglieri di Stato

⁸Il Consiglio di Stato in corpore almeno una volta per legislatura invita a un pranzo le ex Consigliere e gli ex Consiglieri di Stato.
⁹All'evento sono invitati anche le ex Cancelliere e gli ex Cancellieri dello Stato.
¹⁰In quest'occasione è d'uso organizzare visite di nuove opere pubbliche e servizi d'interesse generale.
¹¹La tenuta è informale.

e) Insediamento del Gran Consiglio

¹²Valgono le disposizioni del Parlamento.
¹³Il Consiglio di Stato partecipa in corpore.

f) incontro con il Tribunale d'appello

¹⁴Durante la legislatura, il Consiglio di Stato in corpore incontra la Commissione amministrativa del Tribunale d'appello e la invita a un pranzo conviviale.
¹⁵All'evento partecipano anche la Cancelliera o il Cancelliere del Tribunale d'appello e la Direttrice o il Direttore della Divisione competente.
¹⁶La tenuta è informale.

Art. 22 Insediamento di un nuovo Vescovo della Diocesi ticinese

¹In occasione dell'insediamento di un nuovo Vescovo della Diocesi ticinese, il Consiglio di Stato in corpore, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, riceve il neo eletto a Palazzo delle Orsoline.
²All'evento partecipa anche il Vicario generale della Diocesi.

³Le persone ospitate sono ricevute all'entrata principale di Palazzo delle Orsoline dalla Cancelliera o dal Cancelliere dello Stato e dall'Usciera o dall'Usciere e accompagnate nella sala del protocollo.

⁴La o il Presidente del Consiglio di Stato porge il saluto.

⁵Al neo eletto Vescovo è offerto un dono.

⁶Il ricevimento è seguito da un pranzo.

⁷Queste disposizioni si applicano anche alla nomina di un Amministratore apostolico.

Art. 23 Autorità estere

a) Presidenti di Regioni

¹Il Consiglio di Stato, o una sua delegazione, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, può ricevere in visita ufficiale, a Palazzo delle Orsoline, le e i Presidenti di Regioni con le quali intrattiene contatti e relazioni di carattere internazionale o transfrontaliero, in base a esistenti accordi di collaborazione, o in divenire.

²Per il resto si applica per analogia l'articolo 16.

b) Ambasciatrice o Ambasciatore d'Italia

³Per il ricevimento dell'Ambasciatrice o dell'Ambasciatore d'Italia si applicano le disposizioni dei capoversi 1 e 2.

c) Nunzio apostolico, Ambasciatrici e Ambasciatori di altri Stati accreditati a Berna

⁴Il Nunzio apostolico, le Ambasciatrici e gli Ambasciatori sono ricevuti dalla o dal Presidente del Consiglio di Stato e dalla Cancelliera o dal Cancelliere dello Stato, accompagnati dall'Usciera o dall'Usciere, a Palazzo delle Orsoline.

⁵Per il resto si applicano le disposizioni dei capoversi 1 e 2.

⁶Il ricevimento di un'Ambasciatrice o un Ambasciatore, di regola tre/quattro per anno di presidenza del Consiglio di Stato, è subordinato alla procedura di annuncio prescritta dalla circolare del Servizio del protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri.

d) Consoli

⁷Le e i Consoli di carriera con giurisdizione del Canton Ticino possono essere ricevuti dalla o dal Presidente del Consiglio di Stato e dalla Cancelliera o dal Cancelliere dello Stato, accompagnati dall'Usciera o dall'Usciere, a Palazzo delle Orsoline.

⁸L'ospite è ricevuta o ricevuto all'entrata del Palazzo delle Orsoline dalla Cancelliera o dal Cancelliere dello Stato e dall'Usciera o dall'Usciere e accompagnata o accompagnato nella sala del protocollo.

⁹La o il Console generale d'Italia è ricevuta o ricevuto dal Consiglio di Stato o da una sua delegazione.

¹⁰Le e i Consoli onorari possono essere ricevuti dalla Cancelliera o dal Cancelliere dello Stato.

¹¹All'ospite è offerto un dono.

¹²Per l'invito a pranzo o cena sono considerati i vincoli esistenti con lo Stato estero rappresentato, e in particolare il numero di cittadine e cittadini residenti in Ticino e gli interessi e le relazioni economici, commerciali e culturali esistenti.

¹³Per il resto si applicano le disposizioni dei capoversi 1 e 2.

e) Corpo consolare

¹⁴Nel corso della legislatura il Consiglio di Stato può incontrare il corpo consolare residente in Ticino e può offrire un pranzo.

¹⁵La o il Presidente del Consiglio di Stato porge il saluto.

Art. 24 Altri ricevimenti

a) inaugurazione di un'opera pubblica del Cantone

¹Il Consiglio di Stato, o una sua delegazione partecipa, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, all'inaugurazione di un'opera pubblica del Cantone.

²Per l'occasione può offrire l'aperitivo o il banchetto.

³Se l'opera assume un interesse federale o internazionale e all'inaugurazione è presente una Consiglieria o un Consigliere federale viene offerto il banchetto. In questo caso il Consiglio di Stato partecipa in corpore, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere.

⁴L'organizzazione dell'evento spetta al Dipartimento competente, che deve assicurarne il finanziamento. La Cancelleria dello Stato fornisce consulenza e collaborazione di carattere protocollare.

b) conseguimento di un alto riconoscimento

⁵Le cittadine e i cittadini ticinesi aventi conseguito un alto riconoscimento sul piano internazionale, in ambito culturale, economico, sociale o sportivo, sono ricevuti a Palazzo delle Orsoline dal Consiglio di Stato, o da una sua delegazione, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere.

⁶Il riconoscimento sportivo è riferito di principio al conseguimento del titolo di campionessa olimpica o campione olimpico, mondiale o europeo in una delle discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico svizzero.

⁷Alle cittadine e ai cittadini ticinesi secondi o terzi classificati è trasmessa una lettera del Consiglio di Stato.

⁸La festeggiata o il festeggiato è ricevuto all'entrata di Palazzo delle Orsoline dalla Cancelleria o dal Cancelliere dello Stato e dall'Usciera o dall'Usciere e accompagnata o accompagnato nella sala del protocollo.

⁹La o il Presidente del Consiglio di Stato porge il saluto.

¹⁰Può essere offerto un dono o un pranzo.

¹¹La tenuta prescritta è informale.

Capitolo quinto

Offerte del Consiglio di Stato in occasione di manifestazioni

Art. 25 Manifestazioni internazionali

¹In occasione di manifestazioni internazionali di evidente interesse pubblico, richiamo e visibilità, e nelle quali la presenza istituzionale è giustificata, il Consiglio di Stato può offrire un banchetto.

²Se il numero di partecipanti all'evento è importante o le condizioni del capoverso 1 non sono interamente soddisfatte, è possibile offrire l'aperitivo o il vino d'onore.

³La spesa può essere ripartita con il Comune in cui ha luogo la manifestazione.

⁴Per le manifestazioni di carattere sportivo o culturale possono essere offerti dei premi.

Art. 26 Manifestazioni nazionali

¹In occasione di manifestazioni di carattere e interesse nazionale sono applicabili i criteri e le condizioni previsti dall'articolo 25.

²L'articolo 25 si applica alle assemblee annuali ricorrenti unicamente in occasione di anniversari significativi (ogni 25 anni a partire dal 25° anniversario di fondazione) e alle assemblee di funzionarie e funzionari delle quali fanno parte personalità dell'Amministrazione cantonale.

³Diversamente, può essere offerto l'aperitivo o il vino d'onore se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- si tratta in parte di riunioni di lavoro;
- il numero di partecipanti per Cantone non è superiore a tre;
- dall'ultima riunione organizzata nel Cantone sono trascorsi almeno dieci anni.

Art. 27 Manifestazioni cantonali

¹In occasione di manifestazioni di carattere cantonale si applica per analogia l'articolo 26.

²Le manifestazioni regionali e locali non entrano di principio in considerazione.

Capitolo sesto

Rappresentanza del Consiglio di Stato a manifestazioni

Art. 28 In generale

¹La partecipazione in veste ufficiale del Consiglio di Stato è di regola confermata da una lettera ufficiale che fornisce le indicazioni essenziali sulla presenza, sulla composizione della delegazione o sul membro designato, su chi porta il saluto e sull'eventuale presenza dell'Usciera o dell'Usciere, secondo le disposizioni che seguono o se prevista da chi organizza l'evento.

²Di regola il Consiglio di Stato si fa rappresentare in veste ufficiale alle manifestazioni per le quali offre un banchetto o, in subordine, un aperitivo o il vino d'onore.

³La Consiglieria o il Consigliere di Stato designata o designato parla a nome del Governo

⁴Se il Consiglio di Stato partecipa in corpore, può essere accompagnato dalla Cancelliera o dal Cancelliere dello Stato.

⁵Una delegazione del Consiglio di Stato si compone al massimo di tre membri.

⁶In caso di impossibilità a partecipare da parte di membri del Consiglio di Stato, se l'importanza e l'interesse istituzionale a farsi rappresentare sono giustificati, è ammissibile la delega a un membro dell'alta magistratura, alla Cancelliera o al Cancelliere dello Stato, a una personalità dell'Amministrazione cantonale o a un'altra persona che abbia già rivestito un'alta carica pubblica federale o cantonale.

⁷La Consiglieria o il Consigliere di Stato invitato nella sua qualità di Direttrice o Direttore di un Dipartimento o a titolo privato decide, secondo il suo prudente giudizio e valutando l'interesse istituzionale, se partecipare alla manifestazione, informandone, se lo ritiene opportuno, il Governo.

⁸La tenuta prescritta per le Consiglierie e i Consiglieri di Stato è di regola l'abito scuro, riservate le disposizioni emanate da chi formula l'invito.

Art. 29 Manifestazioni internazionali

In occasione di manifestazioni di carattere internazionale, il Consiglio di Stato può farsi rappresentare da un proprio membro.

Art. 30 Manifestazioni nazionali

¹La partecipazione a manifestazioni d'interesse nazionale è regolata come segue:

- congresso in Ticino di un partito politico svizzero rappresentato in Consiglio federale: presenza di una Consiglieria o di un Consigliere di Stato;

- anniversario dell'entrata di un Cantone nella Confederazione: presenza di una delegazione del Consiglio di Stato, accompagnata dall'Usciera o dall'Usciere;
- eventi di portata e richiamo nazionale: la presenza ufficiale del Consiglio di Stato è assicurata unicamente in occasione della partecipazione del Cantone in veste di ospite d'onore, secondo programma particolare;
- feste federali (tiro, ginnastica, costumi, musica, canto) e relative assemblee di delegate e delegati: la rappresentanza è stabilita secondo le indicazioni di chi organizza; di regola è presente una Consigliera o un Consigliere di Stato, accompagnata o accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere;
- eventi della Pro Ticino organizzati dal Comitato centrale: una Consigliera o un Consigliere di Stato;
- altre manifestazioni nazionali: si applica l'articolo 26.

²Per il resto si applicano le raccomandazioni della Conferenza svizzera delle Cancelliere e dei Cancellieri dello Stato.

Art. 31 Manifestazioni cantonali

La partecipazione a manifestazioni d'interesse cantonale è regolata come segue:

- a) ordinazione del Vescovo della Diocesi ticinese: presenza del Consiglio di Stato in corpore, o di una sua delegazione, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere;
- b) feste cantonali (tiro, ginnastica, musica, canto): presenza di regola di una Consigliera o di un Consigliere di Stato;
- c) altre manifestazioni cantonali:
 - presenza di una Consigliera o un Consigliere di Stato, se si tratta di importanti manifestazioni di evidente interesse pubblico, di richiamo e visibilità e nelle quali la presenza istituzionale è giustificata; di principio sono esclusi gli eventi organizzati da enti privati e quelli ricorrenti a cadenza annuale;
 - di regola, la partecipazione a manifestazioni di carattere regionale o locale è esclusa; una Consigliera o un Consigliere di Stato può partecipare per motivi speciali come i festeggiamenti di un anniversario importante, un avvenimento storico o l'inaugurazione di un'infrastruttura o di un servizio di interesse cantonale.

Capitolo settimo

Onoranze funebri

Art. 32 In generale

¹Le disposizioni del presente capitolo disciplinano la partecipazione ufficiale del Consiglio di Stato e le modalità organizzative in caso di decessi che interessano propriamente le istituzioni e le rispettive autorità.

²Sono tenuti particolarmente in considerazione i desideri della defunta, del defunto o della sua famiglia.

³Sono inoltre riservate le disposizioni di chi organizza i funerali.

Art. 33 Cape o capi di Stato o di Governo

¹In occasione del decesso della Capa o del Capo di uno Stato o del Governo di uno Stato che ha una sede consolare nel Cantone, il Consiglio di Stato può inviare la lettera di condoglianze alla o al rappresentante consolare.

²La Cancelleria dello Stato esprime le condoglianze a nome del Governo nel registro aperto presso la sede consolare, se predisposto.

Art. 34 Autorità federali

Adempimenti in caso di decesso di:

- a) Consigliera o Consigliere federale in carica:
1. se la defunta o il defunto era ticinese:
 - pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani del Cantone;
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia e al Consiglio federale;
 - posa di una corona;
 - partecipazione del Consiglio di Stato in corpore, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale;
 - partecipazione di un picchetto della Polizia cantonale al funerale.
 2. negli altri casi:
 - invio della lettera di condoglianze al Consiglio federale;
 - partecipazione di una delegazione del Consiglio di Stato, accompagnata dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- b) ex Consigliera o ex Consigliere federale ticinese:
- pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani del Cantone;
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - partecipazione del Consiglio di Stato in corpore, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale;
 - partecipazione di un picchetto della Polizia cantonale al funerale.
- c) Presidente ticinese del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati:
- annuncio ufficiale alle autorità federali e, se si tratta di una Consigliera o un Consigliere agli Stati, ai Governi cantonali;
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - posa di una corona;
 - partecipazione del Consiglio di Stato in corpore, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- d) Consigliera o Consigliere nazionale o agli Stati ticinese:
- annuncio ufficiale alle autorità federali e, se si tratta di una Consigliera o di un Consigliere agli Stati, ai Governi cantonali;
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - posa di una corona;
 - partecipazione di una delegazione del Consiglio di Stato, accompagnata dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- e) Consigliere e Consiglieri agli Stati di altri Cantoni:
- invio della lettera di condoglianze al Governo cantonale.
- f) ex Presidente ticinese del Consiglio nazionale o del Consiglio degli Stati:
- invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - partecipazione di una delegazione del Consiglio di Stato, accompagnata dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- g) ex Consigliera o ex Consigliere nazionale o agli Stati:
- non è prevista alcuna partecipazione ufficiale.
- h) Presidente ticinese di un Tribunale federale:
- invio della lettera di condoglianze alla famiglia e al Tribunale federale;
 - posa di una corona;
 - partecipazione del Consiglio di Stato, o di una sua delegazione, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- i) Giudice federale ticinese:
- invio della lettera di condoglianze alla famiglia e al Tribunale federale;

- partecipazione di una delegazione del Consiglio di Stato, accompagnata dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- j) Presidente di un Tribunale federale:
 - vale quanto definito dalla lettera i.
- k) ex Presidente ticinese di un Tribunale federale:
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - partecipazione di una delegazione del Consiglio di Stato, accompagnata dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- l) ex Giudice federale ticinese o ex Presidente di un Tribunale federale:
 - non è prevista alcuna partecipazione ufficiale.
- m) Cancelliera o Cancelliere della Confederazione inclusi le Vice-Cancelliere e i Vice-Cancellieri:
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - invio della lettera di condoglianze al Consiglio federale;
 - partecipazione della Cancelliera, della Cancelliera o del Cancelliere dello Stato, al funerale.
- n) Alte e alti ufficiali dell'esercito ticinesi (Comandante di corpo, Divisionari donna e Divisionari, Brigadieri donna e Brigadieri, Ufficiali superiori in comando di battaglia o di centri di formazione):
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - partecipazione della Direttrice o del Direttore del Dipartimento delle istituzioni al funerale.
- o) ex alte ufficiali ed ex alti ufficiali dell'esercito (vedi lettera n):
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - partecipazione della Direttrice o del Direttore del Dipartimento delle istituzioni al funerale.

Art. 35 Autorità degli altri Cantoni

Adempimenti in caso di decesso di:

- a) Consigliere e Consiglieri di Stato dei Cantoni limitrofi (Grigioni, Uri e Vallese):
 - invio della lettera di condoglianze al Governo;
 - partecipazione di una delegazione formata da due Consiglieri di Stato, accompagnata dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- b) Consiglieri di Stato di altri Cantoni:
 - invio della lettera di condoglianze al Governo;
 - è riservata la partecipazione al funerale della o del collega Direttrice o Direttore dello stesso Dipartimento.
- c) Cancelliere e Cancellieri dello Stato di altri Cantoni:
 - invio della lettera di condoglianze al Governo;
 - è riservata la partecipazione al funerale della Cancelliera o del Cancelliere dello Stato.

Art. 36 Autorità ticinesi

Adempimenti in caso di decesso di:

- a) Consigliera o Consigliere di Stato in carica:
 - 1. prime disposizioni:
 - annuncio del decesso alle autorità federali (Consiglio federale, Presidenti delle Camere federali, Presidenti dei Tribunali federali), ai Governi cantonali, alla Presidenza del Gran Consiglio, alla Presidenza della Deputazione ticinese alle

- Camere federali, alla Presidenza del Tribunale d'appello, al corpo consolare accreditato nel Cantone, alla Presidenza della Regio Insubrica;
- pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani del Cantone;
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - visita di condoglianze di una delegazione del Consiglio di Stato;
 - veglia da parte di un picchetto della polizia cantonale.
2. disposizioni eventuali (decisione del Consiglio di Stato):
- sospensione della partecipazione del Consiglio di Stato a manifestazioni per un determinato periodo;
 - proclamazione di una giornata di lutto cantonale;
 - sospensione di udienze dei tribunali per il giorno del funerale;
 - funerale di Stato;
 - concessione alle e ai dipendenti dello Stato del congedo necessario per partecipare al funerale.
3. disposizioni per il funerale
- programma e inviti;
 - corteo (allegato 3) o soluzione alternativa;
 - allocuzione della o del Presidente del Consiglio di Stato, della o del Presidente del Gran Consiglio, della o del rappresentante del partito;
 - a rito funebre concluso il Consiglio di Stato offre uno spuntino alle persone invitate confederate e estere.
- b) Presidente del Gran Consiglio:
- invio della lettera di condoglianze alla famiglia e al Gran Consiglio;
 - pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani;
 - partecipazione del Consiglio di Stato in corpore, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale;
 - partecipazione di un picchetto della Polizia cantonale al funerale.
- c) ex Consigliere ed ex Consiglieri di Stato:
- pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani ticinesi;
 - partecipazione di una delegazione del Consiglio di Stato, accompagnata dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- d) familiari dei membri del Consiglio di Stato:
- invio della lettera di condoglianze alla o al collega;
 - non è prevista alcuna rappresentanza del Consiglio di Stato in forma ufficiale.
- e) Deputate e deputati al Gran Consiglio:
- invio della lettera di condoglianze alla famiglia e alla Presidenza del Gran Consiglio;
 - partecipazione di una delegazione del Consiglio di Stato, accompagnata dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- f) Presidente del Tribunale d'appello:
- invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani ticinesi;
 - partecipazione del Consiglio di Stato in corpore, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale;
 - partecipazione di un picchetto della Polizia cantonale al funerale.
- g) Presidente del Consiglio della magistratura, Presidente dell'Ufficio della o del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Procuratrice pubblica o Procuratore pubblico generale:
- invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani ticinesi;

- partecipazione di una delegazione del Consiglio di Stato, accompagnata dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- h) altre magistrature o altri magistrati dell'Ordine giudiziario:
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia da parte della Direttrice o del Direttore del Dipartimento delle istituzioni;
 - pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani ticinesi;
 - partecipazione della Direttrice o del Direttore del Dipartimento delle istituzioni al funerale.
- i) ex Presidente del Gran Consiglio, ex Presidente del Tribunale d'appello e ex Procuratore generale:
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - partecipazione di una delegazione del Consiglio di Stato, accompagnata dall'Usciera o dell'Usciere, al funerale.
- j) Vescovo, vescovi emeriti e Amministratore apostolico:
 - invio della lettera di condoglianze al Capitolo della Cattedrale di Lugano;
 - partecipazione di una delegazione del Consiglio di Stato, accompagnata dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- k) Cancelliera o Cancelliere dello Stato:
 - annuncio alla Conferenza delle Cancelliere e dei Cancellieri dello Stato;
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani ticinesi;
 - partecipazione del Consiglio di Stato, o di una sua delegazione, accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- l) Dipendenti dello Stato:
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - pubblicazione dell'annuncio funebre sui giornali quotidiani ticinesi;
 - possibile partecipazione della Direttrice o del Direttore del Dipartimento interessato, o di una o un rappresentante, al funerale.
- m) Sindache, Sindaci o municipali dei capoluoghi di distretto:
 - invio della lettera di condoglianze al Comune;
 - partecipazione di una Consiglieria, un Consigliere di Stato o più al funerale.
- n) Consoli con sede nel Cantone:
 - invio della lettera di condoglianze alla famiglia;
 - nel caso della o del Console generale, partecipazione di una Consiglieria o di un Consigliere di Stato, accompagnata o accompagnato dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.
- o) Presidenti di associazioni degli enti locali, di aziende parapubbliche, di associazioni economiche e di organizzazioni sindacali:
 - partecipazione di una Consiglieria, un Consigliere di Stato o più al funerale.

Capitolo ottavo

Altri eventi

Art. 37 Catastrofi

¹Nel caso di gravi catastrofi naturali o di disgrazie di particolare entità verificatisi nel Cantone, riservate le competenze degli organi di intervento, valgono di regola le seguenti disposizioni:

- primo contatto con i familiari tramite il Servizio del protocollo;
- breve dichiarazione pubblica della o del Presidente del Consiglio di Stato;

- lettera di condoglianze;
- eventuale visita alla famiglia delle vittime di una delegazione del Consiglio di Stato;
- possibile partecipazione di una delegazione del Consiglio di Stato, accompagnata dall'Usciera o dall'Usciere, al funerale.

²Il Consiglio di Stato può eventualmente predisporre:

- l'esposizione delle bandiere a mezz'asta;
- la proclamazione di una giornata di lutto cantonale, con l'invito a sospendere le manifestazioni pubbliche;
- la devoluzione di un contributo finanziario.

³Le disposizioni che precedono vanno commisurate e adattate alla tipologia dell'evento catastrofico o della disgrazia, al contesto, alle dimensioni, al grado di percezione, di sensibilità e di partecipazione della cittadinanza.

⁴Il Consiglio di Stato può far capo alla Delegata o al Delegato per l'aiuto alle vittime di reati e al Care team Ticino.

⁵In caso di catastrofe o disgrazia verificatasi in altra parte della Svizzera o all'estero, con vittime ticinesi, valgono di regola le disposizioni che precedono, così completate:

- la Cancelleria dello Stato provvede a stabilire i contatti per accertare l'identità e il numero tramite i canali della Polizia cantonale e della cellula federale di crisi del Dipartimento federale degli affari esteri;
- la Cancelleria dello Stato concorda con l'autorità federale e con i familiari, con il supporto della Delegata o del Delegato per l'aiuto alle vittime di reati, eventuali necessità per il trasporto, l'accoglienza, il supporto morale e materiale e la comunicazione.

⁶In altri casi:

- presa di contatto tramite il Servizio del protocollo con il Governo cantonale o la rappresentanza diplomatica dello Stato colpito dalla catastrofe;
- invio di una lettera di solidarietà e di cordoglio del Consiglio di Stato;
- eventuale versamento di un contributo finanziario, di regola tramite la Catena della solidarietà o la Croce Rossa Svizzera.

Art. 38 Anniversari

¹In occasione del centesimo anno di vita di cittadine e cittadini ticinesi residenti nel Cantone, il Consiglio di Stato trasmette una lettera augurale, accompagnata omaggio floreale.

²In occasione del compimento di 80 e 90 anni da parte di una o un ticinese o di una persona domiciliata residente in Ticino, che abbia acquisito chiara fama nel campo scientifico, culturale, politico o particolari benemerienze sul piano nazionale e internazionale, il Consiglio di Stato trasmette una lettera augurale.

Capitolo nono

Omaggi

Art. 39 Scelta degli omaggi

Gli omaggi offerti dal Consiglio di Stato sono organizzati dalla Cancelleria dello Stato e scelti in base al destinatario:

- sculture, incisioni, serigrafie, stampe;
- monete commemorative;
- oggetti di artigianato ticinese;
- prodotti enogastronomici locali in confezioni originali o inseriti per l'occasione in cesti;

- vino dell'Azienda agricola cantonale di Mezzana;
- fiori recisi o in vaso;
- pubblicazioni concernenti il Ticino su temi di carattere politico, storico, culturale, geografico, economico;
- piccoli gadget.

Art. 40 Criterio di scelta degli omaggi

La scelta dell'omaggio considera:

- la funzione della destinataria o del destinatario dell'omaggio;
- la provenienza;
- il genere;
- il mezzo di trasporto.

Capitolo decimo

Comunicazione

Art. 41 Comunicazione

Per la comunicazione in ambito di eventi di carattere protocollare si applica quanto stabilito nell'allegato 4.

Capitolo undicesimo

Disposizioni finali

Art. 42 Abrogazione

Il regolamento sul protocollo del 31 agosto 2016 e le direttive concernenti gli omaggi protocollari del Consiglio di Stato del 31 agosto 2016 sono abrogati.

Art. 43 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato con risoluzione governativa n. 3747 del 10 luglio 2024, è pubblicato nel sito internet del Cantone ed entra in vigore il 1° agosto 2024.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Allegato 1

Tabella ordine di precedenza delle personalità del Cantone e di ticinesi fuori Cantone

Autorità civili e giudiziarie	Corpo diplomatico e consolare	Autorità religiose	Autorità militari	Amministrazione pubblica, enti parastatali e atenei
1. Presidente del Consiglio di Stato				
2. Ex Consigliere/i federali ticinesi				
3. Vice Presidente del Consiglio di Stato				
4. Altre/i Consigliere/i di Stato				
5. Presidente del Gran Consiglio				
6. Presidente del Tribunale d'appello	6. Nunzio Apostolico; Ambasciatrici/tori			
7. Ex Consigliere/i di Stato ticinesi		7. Vescovo; Presidente del Sinodo		
8. Deputate/i ticinesi al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati; Giudici federali ticinesi; Giudici federali militari ticinesi	8. Ex Ambasciatrici/tori ticinesi		8. Comandante corpo d'armata	
9. Vice Presidenti del Gran Consiglio Vice Presidente del Tribunale d'appello			9. Divisionari donna/Divisionari	9. Cancelliera/ere dello Stato

Autorità civili e giudiziarie	Corpo diplomatico e consolare	Autorità religiose	Autorità militari	Amministrazione pubblica, enti parastatali e atenei
10.ex Deputate/i ticinesi alle Camere federali; ex Giudici federali ticinesi			10. Brigadiere donna/Brigadiere	
11.Deputate/i al Gran Consiglio	11. Consigliere/i di Ambasciata; Consoli generali			
12.Procuratrice/tore pubblica/o generale				12. Presidenti dei CdA di enti parastatali (BancaStato, AET, EOC, ACR, USI, SUPSI, ATT)
13.Presidenti delle tre Sezioni del Tribunale di appello; Presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi; Sostitute/i procuratrici/tori generali; Presidente del tribunale di espropriazione; Magistrato dei minorenni; Presidente del Consiglio della Magistratura; Sindache/ci dei capoluoghi di distretto		13. Vicario generale	13. Colonnelli donne/ Colonnelli	13. Coordinatrici/tori dipartimentali; Rettrici/tori di Università
14. Municipali dei capoluoghi di distretto	14. Segretarie/i di Ambasciata; Consoli; vice Consoli; Agenti consolari	14. Arcipreti e Canonici della Cattedrale; Parroci dei capoluoghi di distretto;		14. Direttrici/tori di divisione e funzionario/i equiparate/i; Comandante della

Autorità civili e giudiziarie	Corpo diplomatico e consolare	Autorità religiose	Autorità militari	Amministrazione pubblica, enti parastatali e atenei
		Cancelliere e Segretario vescovile		Polizia cantonale; Segretaria/o generale del Gran Consiglio; Direttrici/tori regionali delle amministrazioni federali; Direttrici/tori di enti parastatali; Alte/i funzionarie/i federali ticinesi Direttrici/tori IOSI e IRB
15. Presidenti dei Consigli comunali; altre/i Sindache/ci e Municipali; Consigliere/i comunali		15. Altri Parroci		

Allegato 2

Lista delle cariche istituzionali e dirigenziali

1. Autorità federali

Consiglio federale

- Presidente della Confederazione
- Vicepresidente della Confederazione
- Consigliere/i federali
- Cancelliera/e della Confederazione
- Vicecancelliere/i della Confederazione
- Segretarie/i di Stato
- Ex Consigliere/i federali ticinesi

Assemblea federale

- Presidente del Consiglio nazionale
- Presidente del Consiglio degli Stati
- Presidente della Deputazione ticinese
- Deputate/i ticinesi alle Camere federali
- Deputate/i al Consiglio nazionale di altri cantoni
- Deputate/i al Consiglio degli Stati di altri cantoni
- Ex Deputate/i ticinesi alle Camere federali

Autorità giudiziarie federali

- Procuratrice/tore generale della Confederazione
- Presidenti dei Tribunali federali
- Giudici federali ticinesi
- Ex Giudici federali ticinesi

Enti pubblici e parapubblici federali

- Presidente del CdA di enti pubblici e parapubblici federali (FFS, La Posta, Swisscom, SRG SSR, BNS, SUVA, Svizzera Turismo)
- Membri ticinesi del CdA di enti pubblici e parapubblici federali
- Direttrice/tore generale di enti pubblici e parapubblici federali
- Dirigente FFS Gestione dell'esercizio Regione Ticino
- Responsabile TILO SA
- Rappresentante Swisscom per il Ticino
- Direttrice/tore Dogana Sud e comandante della regione guardie di confine IV
- Direttrice/tore SUVA a Bellinzona
- Rettrici/tori ticinesi di ateneo

Uffici federali

- Capa/o del protocollo del DFAE
- Segretaria/o dell'Assemblea federale
- Capa/o delle relazioni internazionali dell'Assemblea federale
- Capa/o e responsabile del protocollo dei Servizi del Parlamento
- Segretaria/o della Deputazione ticinese alle camere federali
- Alte/i funzionarie/i federali ticinesi

2. Autorità cantonali

Consiglio di Stato

- Presidente del Consiglio di Stato
- Vicepresidente del Consiglio di Stato
- Consigliere/i di Stato
- Cancelliera/e dello Stato
- Consigliere/i di Stato di altri Cantoni
- Ex Consigliere/i di Stato
- Ex Cancelliere/i dello Stato

Gran Consiglio

- Presidente del Gran Consiglio
- I Vicepresidente del Gran Consiglio
- II Vicepresidente del Gran Consiglio
- Ufficio presidenziale Gran Consiglio
- Deputate/i al Gran Consiglio
- Segretaria/o generale del Gran Consiglio

Autorità giudiziarie cantonali

- Presidente del Tribunale d'appello
- Vice-presidente del Tribunale d'appello
- Presidente della Sezione di diritto pubblico
- Presidente del Tribunale cantonale amministrativo
- Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
- Presidente della Corte dei reclami penali
- Presidente della Camera di diritto tributario
- Presidente della Sezione di diritto civile
- Presidente della Prima Camera civile
- Presidente della Seconda Camera civile
- Presidente della Terza Camera civile
- Presidente della Camera civile dei reclami
- Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti
- Presidente della Camera di protezione
- Presidente della Corte d'appello e di revisione penale
- Presidente del Tribunale penale cantonale
- Presidente dei Giudici dei provvedimenti coercitivi
- Procuratrice/tore pubblico generale
- Sostitute/i procuratrici/tori generali
- Presidente del Tribunale delle espropriazioni
- Magistrata/o dei minorenni
- Presidente del Consiglio della Magistratura
- Cancelliera/e del Tribunale d'appello

3. Corpo diplomatico

- Ambasciatrici/tori ticinesi in carica
- Ex Ambasciatrici/tori ticinesi
- Ambasciatrice/tore d'Italia in Svizzera
- Console generale d'Italia a Lugano
- Consoli ticinesi in carica
- Console di Svizzera a Milano

4. Autorità comunali

- Sindache/ci di capoluogo di distretto
- Municipali di Bellinzona
- Segretaria/o comunale di Bellinzona
- Presidente del Consiglio comunale (CC) di Bellinzona
- Sindaca/o del Comune di domicilio
- Municipali del Comune di domicilio
- Segretaria/o comunale del comune di domicilio
- Presidente CC del Comune domicilio
- Sindaca/o del Comune di attinenza
- Presidente CC del Comune di attinenza

5. Autorità religiose

- Vescovo o Amministratore apostolico della Diocesi di Lugano
- Vicario generale della Diocesi di Lugano
- Arciprete di Bellinzona
- Parroco del Comune di domicilio
- Parroco del Comune di attinenza
- Presidente del Sinodo della Chiesa evangelica riformata ticinese

6. Enti e uffici cantonali

- Coordinatrici/tori dipartimentali
- Comandante della Polizia cantonale
- Direttrici/tori di Divisione e funzionarie/i equiparate/i dell'Amministrazione cantonale
- Altre personalità dirigenti cantonali

7. Enti parastatali e Atenei

- Presidente CdA di BancaStato
- Presidente Direzione generale di BancaStato
- Presidente CdA dell'AET
- Direttrice/tore AET
- Presidente CdA dell'Ente ospedaliero cantonale (EOC)
- Direttrice/tore EOC
- Direttrice/tore IOSI
- Direttrice/tore IRB
- Presidente Consiglio Università della Svizzera italiana (USI)
- Direttrice/tore USI
- Direttrice/tore dell'Accademia di architettura
- Presidente Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
- Direttrice/tore SUPSI
- Presidente del CdA dell'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR)
- Direttrice/tore ACR
- Presidente dell'Agenzia turistica ticinese (ATT)
- Direttrice/tore ATT

8. Associazioni di pubblica rilevanza

- Presidente Alleanza patriziale ticinese (ALPA)
- Segretaria/o ALPA
- Presidente Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi (Cc-Ti)

- Direttrice/tore Cc-Ti
- Presidente Associazione industrie ticinesi (AITI)
- Direttrice/tore AITI
- Presidente Associazione Bancaria Ticinese (ABT)
- Direttrice/tore ABT
- Presidente Società svizzera impresari costruttori (SSIC)
- Direttrice/tore SSIC
- Presidente Unione Contadini ticinesi (UCT)
- Segretaria/o UCT
- Presidente Unione sindacale Ticino e Moesa (USS-TI)
- Segretaria/o USS-TI
- Presidente Organizzazione cristiano sociale ticinese (OCST)
- Segretaria/o OCST
- Presidente Sindacati Indipendenti ticinesi (SIT)
- Segretaria/o SIT
- Presidente della VPOD Ticino
- Segretaria/o cantonale della VPOD Ticino
- Presidente Regione Ticino e Moesa di UNIA
- Segretaria/o Regione Ticino e Moesa di UNIA
- Presidente Federazione ticinese delle società femminili (FAFT Plus)
- Rappresentanti altri Enti o Associazioni
- Presidente Associazione Comuni Ticinesi (ACT)
- Segretaria/o ACT
- Presidente Regio Insubrica
- Segretaria/o Regio Insubrica
- Presidente Comitato centrale della Pro Ticino
- Presidente Pro Grigioni italiano
- Presidente Locarno Film Festival
- Direttrice/tore operativa/o Locarno Film Festival
- Direttrice/tore artistica/o Locarno Film Festival
- Presidente Gastro Ticino
- Direttrice/tore Gastro Ticino
- Presidente HotellerieSuisse
- Presidente Ticinowine
- Direttrice/tore Ticinowine

9. Autorità militari

- Capa/o dell'esercito
- cdt div ter 3
- sost cdt div ter 3
- cdt br log
- cdt S SMG
- cdt bat salv 3
- cdt bat fant mont 30
- cdt gr art 49

10. Partiti politici

- Presidente del Partito svizzero interessato
- Segretaria/o del Partito svizzero interessato
- Copresidenti PS
- Segretaria/o a PS
- Presidente PLRT
- Segretaria/o PLRT
- Presidente Il Centro
- Segretaria/o Il Centro
- Coordinatrice/tore LEGA

11. Organi d'informazione

- Presidente CORSI
- Segretaria/o CORSI
- Direttrice/tore RSI
- Direttrice/tore Corriere del Ticino
- Direttrice/tore La Regione
- Direttrice/tore Area
- Direttrice/tore Il Paese
- Responsabile I diritti del lavoro
- Caporedattrice/tore Il lavoro
- Direttrice/tore Il Mattino della domenica
- Direttrice/tore 20 minuti
- Direttrice/tore La Domenica
- Responsabile Il Mancino + PS.CH
- Caporedattrice/tore Tessiner Zeitung
- Presidente TeleTicino
- Direttrice/tore TeleTicino
- Presidente Associazione ticinese giornalisti

12. Altri

- Personalità che non rivestono cariche pubbliche
- Familiari della/del festeggiata/o
- Amiche/i della/del festeggiata/o
- Altri

Allegato 3

Tipologie di cortei e composizione

1. Ordine di precedenza nella formazione dei cortei in generale

- a) Consiglio di Stato e Cancelliera/e dello Stato
- b) Ex Consigliere/i federali ed ex Consigliere/i di Stato
- c) Deputazione ticinese alle Camere federali, Giudici ed ex Giudici federali
- d) Gran Consiglio e Segretaria/o generale del Gran Consiglio
- e) Magistrate/i dell'Ordine giudiziario e Cancelliera/e del Tribunale d'appello
- f) Autorità religiose
- g) Autorità militari
- h) Presidenti dei Consigli di amministrazione, Direttrici/tori di enti parapubblici e di Atenei
- i) Autorità comunali, patriziali, parrocchiali e regionali
- j) Direttrici/tori delle Amministrazioni federali in Ticino, alte/i funzionarie/i federali ticinesi, Coordinatrici/tori dipartimentali, Divisionarie/i e funzionarie/i equiparate/i dell'Amministrazione cantonale.

Se il corpo consolare o rappresentanti di autorità estere sono invitati a una cerimonia preceduta da un corteo, si riserva un posto sul luogo della manifestazione.

2. Corteo in occasione dell'elezione di una/un ticinese alla carica di Consigliera/e federale o di Presidente della Confederazione

- picchetto della Polizia cantonale
 - distaccamento militare, nell'ordine: musica, bandiere, militi
 - altri distaccamenti in uniforme
 - corpo musicale
 - alfieri con le bandiere della Confederazione e del Cantone
 - usciere/i federale e cantonale
- a) Ospite d'onore, accompagnata/o dalla/dal Consigliera/e federale delegata/o, dalla/dal Presidente del Consiglio di Stato e dalla/dal Sindaca/o di Bellinzona
 - usciere/i federali
 - b) Autorità federali, secondo il regolamento del protocollo federale.
 - altre/i Consigliere/i federali o la/il Cancelliera/e federale
 - ex Consigliere/i federali
 - Consigliere/i nazionali e Consigliere/i agli Stati
 - Giudici federali e ex Giudici federali ticinesi
 - ufficiali generali
 - usciere/i Cantoni confederati
 - c) Delegazioni dei Governi cantonali
 - Uscierte/i del Cantone (Consiglio di Stato, Gran Consiglio, Tribunale d'appello)
 - d) Autorità cantonali
 - Consigliere/i di Stato e ex Consigliere/i di Stato, Cancelliera/e dello Stato
 - Deputazione ticinese alle Camere federali
 - Presidente e Deputati al Gran Consiglio
 - Magistrate/i dell'Ordine giudiziario
 - Autorità religiose

- Autorità militari
- Presidenti dei Consigli di amministrazione, Direttrici/tori di enti parapubblici e di atenei
- Autorità comunali, altre autorità e invitate/i
- Alfieri con le bandiere dei Comuni di domicilio, di attinenza e dei capoluoghi di Distretto

3. Corteo in occasione dell'insediamento del Consiglio di Stato

- Usciere
- due Consigliere/i di Stato
- due Consigliere/i di Stato
- una/un Consigliera/e di Stato e la/i/ Cancelliera/e dello Stato

4. Corteo in occasione del funerale di una/un Consigliera/e di Stato ticinese in carica

- picchetto della Polizia cantonale
 - eventuale distaccamento militare, nell'ordine: musica, bandiere, militi
 - eventuali altri distaccamenti in uniforme
 - alfieri con le bandiere cantonale, comunali
 - corpo musicale
 - corone
 - eventuale clero officiante
- a) Carro funebre
- b) Familiari e parenti
- uscieri cantonali
- c) Autorità cantonali
- Consigliere/i di Stato ed ex Consigliere/i di Stato, Cancelliera/e dello Stato
 - Delegazioni dei Governi cantonali con usciera/e, secondo l'ordine previsto dall'articolo 1 della Costituzione federale
 - Deputazione ticinese alle Camere federali
 - Presidente, Deputate/i e Segretario/o generale del Gran Consiglio
 - Magistrate/i dell'ordine giudiziario e Cancelliera/e del Tribunale d'appello
 - Autorità religiose
 - Autorità militari
 - Autorità dei Comuni di domicilio e di attinenza
 - Usciere/i comunali
- d) Autorità locali
- Autorità comunali, patriziali, parrocchiali e regionali
 - alfieri con bandiere del partito
 - organi del partito
 - alfieri con bandiere di associazioni
 - rappresentanti di associazioni
- e) Cittadine/i

Allegato 4

Direttive sulla comunicazione protocollare

1. In generale

1.1

In occasione di eventi protocollari di evidente interesse pubblico – come i ricevimenti di autorità politiche cantonali, federali o estere, secondo le disposizioni del regolamento concernente il protocollo – è necessario pianificare con cura la comunicazione ufficiale. Le modalità di comunicazione vengono adattate in base alla tipologia e alle esigenze dell'incontro, che spaziano dall'annuncio in anticipo dell'incontro alla pubblicazione di indicazioni sull'esito tramite un comunicato stampa o una conferenza stampa.

1.2

Il tipo di comunicazione istituzionale dipende in particolare da due aspetti: il livello istituzionale dell'incontro e il grado di interesse e sensibilità dei temi trattati. Ad esempio, nel caso di una visita di cortesia di un'Ambasciatrice o un'Ambasciatore possono bastare un comunicato stampa che annuncia l'incontro e la successiva pubblicazione di una foto ufficiale. Se la riunione coinvolge invece livelli istituzionali superiori (Consiglio federale, altri Governi cantonali, Delegazioni del Parlamento federale) o riguarda invece temi particolarmente sensibili – con un rilevante interesse pubblico – è opportuno fornire un'informazione più approfondita sull'esito delle discussioni e dei risultati ottenuti o previsti.

1.3

La preventiva valutazione interna sulla forma di comunicazione più opportuna richiede un contatto con l'ospite, direttamente o tramite il suo ufficio stampa, per condividere e coordinare le modalità di comunicazione. In particolare, è importante che l'ospite chiarisca quale tipo di interazione auspichi con i mezzi di informazione.

1.4

Stabiliti la forma, l'impostazione e le modalità di comunicazione, occorre definire la tempistica della comunicazione istituzionale prima, durante e dopo l'evento protocollare.

2. Comunicazione nel caso di ricevimenti e incontri ufficiali

2.1

Prima dell'incontro:

- pubblicare un comunicato stampa di annuncio dell'evento o dell'incontro. In situazioni particolari è utile adottare una procedura di accreditamento per regolare la partecipazione dei media;
- predisporre un riassunto dei temi politici che saranno trattati e discussi, per fornire indicazioni informali in caso di domande da parte della stampa;
- allestire, se necessario, un dossier informativo per la o il Presidente del Consiglio di Stato;
- predisporre una bozza di comunicato stampa con informazioni sull'esito dell'incontro.

2.2

Durante l'incontro:

- prima dell'inizio dell'incontro, consentire alle e ai rappresentanti dei mezzi di informazione un momento per scattare fotografie e effettuare riprese televisive;
- aggiornare, se necessario, il testo del comunicato stampa congiunto da pubblicare al termine dell'incontro;
- al termine della discussione politica, se non già prestabilito, concordare le modalità di comunicazione pubblica: chi interviene, quando e con quali messaggi-chiave («Sprachregelung»).

2.3

Dopo l'incontro:

- realizzare le fotografie ufficiali;
- pubblicare, se concordato, il comunicato stampa congiunto e le fotografie ufficiali;
- se previste, gestire la conferenza stampa e le interviste individuali.

3. Comunicazione in occasione di eventi particolari

Nel caso di un programma con più eventi protocollari – ricevimenti, visite, percorsi specifici – si stabilisce, concordandolo con l'ospite, o tramite il suo servizio stampa, il luogo, il momento e le modalità di comunicazione.

4. Competenza in materia di comunicazione

4.1

La Cancelleria dello Stato stabilisce di regola con il Servizio dell'informazione e della comunicazione (SIC) il piano di comunicazione, in base alle caratteristiche dell'evento e del relativo programma.

4.2

I preparativi e l'esecuzione sono curati dal SIC in collaborazione con il collaboratore della comunicazione della o del Presidente del Consiglio di Stato, rispettivamente con il servizio stampa dell'ospite.

4.3

La partecipazione delle collaboratrici o dei collaboratori del SIC all'evento è concordata con la Cancelleria dello Stato.

4.4

Il SIC cura l'elenco dei media accreditati e, nel caso di un evento specifico, si occupa dei contatti con le o i rappresentanti dei media.